Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PAGANI

CAPO 01
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 01
(PRINCIPI FONDAMENTALI)

01. IL COMUNE DI PAGANI E' ESPRESSIONE AUTONOMA DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE, CHE SI FONDA SUL DIRITTO E SUI PRINCIPI STABILITI DALLE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

02. IL COMUNE FINALIZZA LA SUA AZIONE ALLA CRESCITA DELLE LIBERTA' INDIVIDUALI E COLLETTIVE, INCORAGGIANDO L`ASSOCIAZIONISMO IN TUTTE LE SUE FORME.

03. IL COMUNE CUSTODISCE TRADIZIONI, USI E COSTUMI, CHE INTERPRETA ALLA LUCE DELLE NUOVE ESIGENZE E DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA'.

04. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.

05. IL COMUNE REALIZZA UNA INCISIVA E TRASPARENTE POLITICA DEI SERVIZI, OTTIMIZZANDO IL RAPPORTO COSTI-BENEFICI IN FUNZIONE DELLA CRESCITA DEL BENESSERE COLLETTIVO E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DEI CITTADINI.

06. IL COMUNE PROGRAMMA, COORDINA ED INDIRIZZA LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA', NE CURA L`ORIGINALITA' E LA SPECIFICITA', NEL QUADRO DEL RISPETTO DELL`UOMO E DELL`AMBIENTE.

07. IL COMUNE TUTELA OGNI DIVERSITA', DI RAZZA, DI SESSO, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, NELLA TOLLERANZA E NELL`INCONTRO FRA CULTURE.

08. IL COMUNE DIFENDE GLI INTERESSI DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI:

- PROGRAMMA INTERVENTI PER LA FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE DEI GIOVANI E DI SOSTEGNO ALLA PRIMA OCCUPAZIONE;
- FAVORISCE L`INSERIMENTO SOCIALE E PROFESSIONALE DEI DISABILI;
- PROMUOVE INTERVENTI SOCIALI PER LA TUTELA DEI MINORI E DEGLI ANZIANI E PER IL RECUPERO E IL REINSERIMENTO DEGLI EMARGINATI.
- TUTELA E RICONOSCE LA FUNZIONE DELLA CARTA DEI "DIRITTI DEL BAMBINO" EMANATA DALLE NAZIONI UNITE NEL 1989 .
- TUTELA LA SALUTE DEGLI INDIVIDUI E LA SALUTE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO, COME FONDAMENTALI DIRITTI DELLA PERSONA UMANA E COME INTERESSE DELLA COMUNITA'.

ART. 02
(STEMMA, GONFALONE)

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA COSTITUITO DA UN ALBERO IN CAMPO ROSSO, SOVRASTATO DA UNA CORONA TURRITA A CINQUE PUNTE.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI DEL GONFALONE, COSTITUITO DA DUE BANDE VERTICALI ROSSO E VERDE CON SOVRAPPOSTO LO STEMMA DEL COMUNE E LA SCRITTA " COMUNE DI PAGANI ".

03. NELL`USO DEL GONFALONE E DELLA BANDIERA, COSTITUITA DA DUE BANDE VERTICALI, VERDE (IN ALTO) E ROSSA (IN BASSO) SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 , NONCHE' DI APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 03
(TERRITORIO)
01. IL COMUNE COMPRENDE LA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228 , APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, CONFINANTE A NORD CON I COMUNI DI SAN VALENTINO TORIO E SAN MARZANO SUL SARNO, A SUD CON I COMUNI DI SANT`EGIDIO DEL MONTE ALBINO, TRAMONTI E CORBARA, AD EST CON IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE E AD OVEST CON I COMUNI DI SANT`EGIDIO DEL MONTE ALBINO E SAN MARZANO SUL SARNO.
02. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL` ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' TRAMITE REFERENDUM.

ART. 04
(ALBO PRETORIO)
01. IL SINDACO INDIVIDUA, NELLA SEDE DEL COMUNE, DENOMINATA "PALAZZO SAN CARLO", APPOSITO SPAZIO DESTINATO AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO GENERALE E' RESPONSABILE DELL`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTI, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05
(BENI COMUNALI)
01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI ED IN BENI PATRIMONIALI.
02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 06
(FUNZIONI DEL COMUNE)
01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI, DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. IL COMUNE, PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME SIA DI DECENTRAMENTO SIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.
03. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:
A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL`AREA COMUNALE;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL`AMBIENTE;
D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.
04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 07
(COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)
01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.
02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.
03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGONO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 08
(LA PROGRAMMAZIONE)
01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.
02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE, I PIANI DI SVILUPPO GENERALI, GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI, MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI, SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA.
03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 02
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ART. 09
(ORGANI)
01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 10
(ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO)
01. L`ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 11
(CONSIGLIERI COMUNALI)
01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L`INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, A NORMA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA, E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE E PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE.
03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE INDICATI DALLA LEGGE.
04. L`ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.
05. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L`ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVANO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL`ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L`ENTE.
06. I CONSIGLIERI HANNO POTERE DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE, SALVA LA COMPETENZA DI BILANCIO CHE E' PROPRIA DELLA GIUNTA.
07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI E DI RICEVERNE RISPOSTA.
08. I CONSIGLIERI POSSONO PRESENTARE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO.

ART. 12
(SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
01. LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE DELLO STATO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 13
(COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE)
01. IL CONSIGLIO E' L`ORGANO DI PROGRAMMAZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA SUI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) LO STATUTO DELL`ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, GLI ORDINAMENTI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI.
D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE A SOCIETA' DI CAPITALE, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E LA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO.
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI DI IMMOBILI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI.
N) CIRCA LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO, IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO E LA DOTAZIONE ORGANICA.
03. LE DELIBERAZIONI, IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA A DELIBERAZIONI IN TEMA DI VARIAZIONI DI BILANCI ADOTTATE DALLA GIUNTA O VI APPORTI MODIFICHE, ASSUME I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE
DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.
05. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA
FINANZA PUBBLICA. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DEI PARERI DI CUI ALL` ARTT. 56
DEL PRESENTE STATUTO.
06. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEI
COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, NONCHE' I COMPONENTI DI COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI. LE NOMINE E LE
DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL
PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL` ARTT. 36 , COMMA 05
DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L`EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI
COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONE
PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 14
(ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA
REGOLAMENTI, PROPOSTI DALLA GIUNTA, O DA CONSIGLIERI, PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.
03. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL`ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL`ALBO
PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.
04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO
CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSO AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 15
(COMMISSIONI CONSILIARI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI NEL PROPRIO SENO E PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE COMPOSTE,
RISPETTANDO LA PROPORZIONALITA' DEI GRUPPI CONSILIARI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SECONDO CRITERI CHE GARANTISCANO LA SPEDITEZZA DELL`ATTIVITA', I DIRITTI DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI, LE ATTRIBUZIONI DEI GRUPPI, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NEL CONSIGLIO E NELLE COMMISSIONI. VANNO PREVISTI SCAMBI DI INFORMAZIONI E DI PARERI TRA LE VARIE COMMISSIONI CON GLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI COMPETENTI NELLE VARIE MATERIE, ANCHE MEDIANTE AUDIZIONE NELLE COMMISSIONI. LE COMMISSIONI CONSILIARI POSSONO AVVALERSI DI ESPERTI ESTERNI FORNITI DI PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE PROCEDURE E LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

04. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI PROPOSTA IN CONSIGLIO.

05. POSSONO, ALTRESI', ISTITUIRSI COMMISSIONI DI INCHIESTA SU DETERMINATI ARGOMENTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. E' ISTITUITA, INFINE, LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, PRESIEDUTA DAL SINDACO, ALLA QUALE SONO DEMANDATI ANCHE COMPITI DI VIGILANZA SULL`ANDAMENTO DEI SERVIZI. ALLA STESSA E' DEMANDATO ANCHE IL COMPITO DI PREDISPORRE IL REGOLAMENTO PER LE SEDUTE CONSILIARI.

ART. 16

(SESSIONI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE, STABILITE SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA, POSSONO SVOLGERSI IN QUALSIASI PERIODO DELL`ANNO.

03. LE SESSIONI STRAORDINARIE HANNO LUOGO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE O, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PER DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO O PER DETERMINAZIONE DEL PREFETTO.

04. LA RIUNIONE, SIA IN SESSIONE STRAORDINARIA CHE IN SESSIONE ORDINARIA, DEVE AVERE LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DELLA RICHIESTA DEI CONSIGLIERI.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' EFFETTUATA DAL SINDACO NEI TERMINI SUDDETTI, E VA CONSEGNATA A DOMICILIO, DEI SINGOLI COMPONENTI PER MEZZO DEL MESSO COMUNALE, CHE NE FA DICHIARAZIONE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA PER LE SESSIONI ORDINARIE ED ALMENO TRE GIORNI PRIMA PER QUELLE STRAORDINARIE.

06. ALL`AVVISO DI CONVOCAZIONE VA ALLEGATO L` O.D.G. DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE, PREDISPOSTO DAL SINDACO.

07. NEI CASI DI COMPROVATA URGENZA L`AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE CONSEGNATO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 17

(VALIDITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IN SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O DELLO STATUTO, ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON PREVEDA ALTRIMENTI. IN CASO DI VOTAZIONE A

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE E NULLE SI CONSIDERANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI.
02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA, NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALLA SEDUTA ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI, SALVO CHE LA LEGGE O LO STATUTO, PER LA MATERIA DA TRATTARE NON RICHIEDONO LA PRESENZA DI UN NUMERO DETERMINATO DI CONSIGLIERI.
03. SE NELL`AVVISO E' PREVISTO ANCHE IL GIORNO PER LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, OVE QUESTA SI RENDA NECESSARIA, NE VA DATA COMUNICAZIONE AGLI ASSENTI ALLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE ALMENO 24 ORE PRIMA.

ART. 18
(ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI)
01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL`INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 19
(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. LE SEDUTE SONO, COMUNQUE, SEGRETE QUANDO SI TRATTA DI PERSONE.

ART. 20
(PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI)
01. IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI, SALVO QUANTO STABILITO DAL 02 COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 23
.
02. CHI PRESIEDE L`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L`ORDINE, L`OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI.
03. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L`ADUNANZA.
04. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 21
(VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)
01. LE VOTAZIONI SONO PALESI E SI ESPRIMONO PER ALZATA DI MANO O PER APPELLO NOMINALE. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO; PER TALI VOTAZIONI IL SINDACO VIENE ASSISTITO DA TRE SCRUTATORI DALLO STESSO NOMINATI, DI CUI ALMENO UNO DELLA MINORANZA.
02. QUANDO LA LEGGE O LO STATUTO STABILISCONO CHE SIA ELETTO IL RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, OGNI CONSIGLIERE PUO' VOTARE UN SOLO NOMINATIVO E SI PROCLAMANO ELETTI COLORO CHE OTTENGONO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, PURCHE' NON INFERIORE A TRE.
03. NEL CASO CHE, CON TALE SISTEMA, NON RISULTI ELETTO ALCUN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA, NON VIENE PROCLAMATO ELETTO IL RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA CHE HA OTTENUTO MINOR NUMERO DI VOTI ED IN SUA VECE VIENE ELETTO IL RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI.
04. A PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
05. IL SEGRETARIO GENERALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE SOTTOSCRIVENDOLO INSIEME AL PRESIDENTE.
CURA INOLTRE LE PUBBLICAZIONI DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO, A TERMINI DI LEGGE.
06. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 22
(CONSIGLIERE ANZIANO)
01. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE HA UNA MAGGIORE ANZIANITA' COMPLESSIVA NELLA CARICA. A PARITA' LO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.
02. EGLI CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, E PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE MODALITA' ED I TEMPI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 23
(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA OTTO ASSESSORI, ELETTI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, SECONDO I TEMPI E LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.
02. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI, IN NUMERO NON SUPERIORE A 03 E CHE SIANO STATI ELETTORI NEL COMUNE DI PAGANI PER ALMENO 02 TURNI AMMINISTRATIVI CONSECUTIVI E CHE ABBIANO I REQUISITI DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, OLTRE CHE DI COMPROVATA DIRITTURA MORALE.
03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO AL VOTO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 24
(ASSESSORE ANZIANO)
01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGENDI NELL`ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA STESSA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO O NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.
02. QUALORA MANCHI LA DICHIARAZIONE, DI CUI AL COMMA 01 , L`ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DEI CANDIDATI.
03. NON PUO' ESSERE ASSESSORE ANZIANO, L`ASSESSORE CHE NON FA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. L`ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL`ASSESSORE DELEGATO, SOSTITUISCE, IN TUTTE LE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IL SINDACO, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 25
(DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA)
01. IL SINDACO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA FINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 26
(CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLO COMPONENTE DELLA GIUNTA)
02. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA, DECADENZA, DECESSO.
03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO.
03. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI, DIMISSIONARI, DECEDUTI, REVOCATI O DECADUTI, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 27
(COMPETENZE DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, SALVO CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO GENERALE O DEI FUNZIONARI DIRIGENTI, DIRETTIVI O APICALI.
02. RIFERISCE NELL`ANNO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA, AL CONSIGLIO SULL`ATTIVITA' SVOLTA, SULLA OPPORTUNITA' DI MODIFICAZIONI DI PROGRAMMI E DI INDIRIZZI, PROPONENDO ANCHE NUOVI PROGRAMMI, FERMA RESTANDO L`INIZIATIVA DELLE COMMISSIONI E DEI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI INDICATI DAL CONSIGLIO, SVOLGE ATTIVITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROPOSITIVA E DI PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STESSO.
04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E CONCLUDE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO STESSO.

ART. 28
(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)
01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI ARGOMENTI DA TRATTARE.
02. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA ED ASSICURA L`UNITA' DELL`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DELLA STESSA.
03. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.
05. IL SEGRETARIO GENERALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E REDIGE IL VERBALE DELLE ADUNANZE, CHE SOTTOSCRIVE UNITAMENTE AL SINDACO, O A CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.
06. IL SEGRETARIO CURA LA PUBBLICAZIONE, A TERMINI DI LEGGE, DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA.

ART. 29
(SINDACO)
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL`ESECUZIONE DEGLI ATTI.
03. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DELEGA UN ASSESSORE, DI ESTRAZIONE CONSILIARE, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
04. IL SINDACO, INOLTRE, CON SUO PROVVEDIMENTO, HA FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGHE PER DETERMINATE MATERIE, AI SINGOLI ASSESSORI, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA, PERO', LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI.
05. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI SOPRA, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.
06. LE DELEGHE CONFERITE DAL SINDACO VANNO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL PREFETTO.

ART. 30
(COMPETENZE DEL SINDACO)
01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AI COMUNI.
02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE,
DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.
B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI
IGIENE PUBBLICA.
C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE.
D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO
GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE
ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI. PER L`ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL
PREFETTO, OVE OCCORRA, L`ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.
04. IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL`ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE, D`UFFICIO, A SPESE DEGLI INTERESSATI, SECONDO LE
NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SENZA PREGIUDIZIO DELL`AZIONE PENALE.
05. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE I POTERI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 31
(CALAMITA' NATURALI)
01. IL SINDACO, IN CASO DI GRAVI CALAMITA' NATURALI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI AL FINE DELLA SALVAGUARDIA
DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E PRIVATA ED AL FINE DI ASSICURARE I SERVIZI ESSENZIALI ALLA POPOLAZIONE.
02. I SUDDETTI PROVVEDIMENTI VANNO COMUNICATI ALLA GIUNTA PERCHE' NE PRENDA ATTO.

ART. 32
(DIMISSIONI)
01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI SINDACO, DI ASSESSORE O DI CONSIGLIERE, REGOLARMENTE PROTOCOLLATE O VERBALIZZATE IN RIUNIONI
UFFICIALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, GIUNTA E CONSIGLIO, SONO IRREVOCABILI E DELLE STESSE NON VA PRESO ATTO.

CAPO 03
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 33
(PRINCIPI GENERALI)
01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI, PROFESSIONALI E DI CATEGORIA, GARANTENDONE IN MODI E CON STRUMENTI IDONEI L`EFFETTIVO ESERCIZIO PER LA
TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSE COLLETTIVO,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INCIDENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA COMUNALE E NELL`AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO.

ART. 34
(VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)
01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONI IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE, PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VALIDE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.
02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE - DEBBONO FARNE ISTANZA, PRESENTANDO ANCHE LO STATUTO E L`ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.
03. LA GIUNTA, PREVIA VALUTAZIONE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, SUI REQUISITI, CHE SARANNO PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO, DELIBERERA' SULLA NATURA DEL SOSTEGNO DA CORRISPONDERE.
04. IL COMUNE FAVORISCE LA PROMOZIONE SPORTIVA, DA REALIZZARE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT, E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' SPORTIVE ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 35
(CONSULTAZIONI)
01. IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI CHIAMANDOLI AD ESPRIMERSI SUGLI INDIRIZZI POLITICI E SUI PROGRAMMI CHE NE DETERMINANO L`ATTUAZIONE SIA ATTRAVERSO APPOSITI REFERENDUM DISCIPLINATI AGLI ARTICOLI 39 E SEGUENTI, SIA PER IL TRAMITE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPATIVI PREVISTI DAGLI ARTT. 37 E 38 , NONCHE' MEDIANTE STRUMENTI IDONEI A CONOSCERE L`ORIENTAMENTO DEI CITTADINI, ANCHE PER SPECIFICHE CATEGORIE O SETTORI DI ESSI, SU PROBLEMATICHE RIGUARDANTI AMBITI DI INTERVENTO DI CARATTERE PECULIARE.
02. A TAL FINE, IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI CONSILIARI E LA GIUNTA DISPONGONO AUDIZIONI DELLE FORZE ECONOMICHE E PRODUTTIVE E DI SOGGETTI SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO CHE POSSANO CONTRIBUIRE, CON IL LORO APPORTO CONOSCITIVO E CON LA LORO BASE DI ESPERIENZA, ALLA RICERCA DELLE SOLUZIONI PIU' APPROPRIATE PER PROFILI DELLA POLITICA COMUNALE NEI QUALI I SOGGETTI INTERPELLATI RIVESTANO UNA PARTICOLARE QUALIFICAZIONE E RAPPRESENTATIVITA'.
03. GLI ORGANI COMUNALI DISPONGONO, INOLTRE, FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE O DI CATEGORIE E SETTORI DI ESSA, ATTRAVERSO STRUMENTI DI CARATTERE STATISTICO AVVALENDOSI DI SERVIZI OPERANTI ALL`INTERNO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE ANCHE CON L`APPORTO DI PROFESSIONALITA' ESTERNE ATTI AD ACQUISIRE LA MIGLIORE CONOSCENZA SU PROBLEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA.

ART. 36

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE)
01. PER LA MIGLIORE TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DEGLI INTERESSI COLLETTIVI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI COMUNALI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VERTENTI SU ASPETTI CHE RIGUARDINO L`AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
02. GLI ATTI DI INTERVENTO PARTECIPATIVO DEVONO ESSERE INDIRIZZATI ALL`ORGANO O AGLI ORGANI COMUNALI, CUI IL CITTADINO INTENDE RIVOLGERSI, PER IL TRAMITE DEL SINDACO.
03. L`UFFICIO "DIRITTI DEL CITTADINO" PROVVEDE ALLA RACCOLTA DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PERVENUTE AGLI ORGANI COMUNALI, MEDIANTE L`INSERZIONE IN APPOSITO REGISTRO DEGLI ESTREMI DELLE STESSE NONCHE' DELL`ITER DI ESAME E DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMPETENTI.
04. IL REGISTRO E' DISPONIBILE ALLA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO.
05. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE ESAMINATE DEGLI ORGANI COMUNALI, CUI SONO RIVOLTE, ENTRO 30 GIORNI.

ART. 37
(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)
01. SONO ISTITUITE LE CONFERENZE CITTADINE INTERSETTORIALI, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, AL FINE DI PERMETTERE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NELLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE NEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, SU PROPOSTA DEI SINGOLI ASSESSORI, NOMINA I COMPONENTI DELLE CONFERENZE CITTADINE INTERSETTORIALI. I MEMBRI DELLE CONFERENZE SONO SCELTI FRA LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA E CULTURALI REGOLARMENTE COSTITUITE, RICONOSCIUTE E OPERANTI SUL TERRITORIO ED INSERITI NEGLI APPOSITI ELENCHI ISTITUITI DAL COMUNE.
03. LE CONFERENZE CITTADINE INTERSETTORIALI, IN NUMERO MASSIMO DI DUE, CONVOCATE DAL SINDACO, SU PROPOSTA DEGLI ASSESSORI COMPETENTI, UNA VOLTA ALL`ANNO, SONO CHIAMATE AD ESPRIMERE PARERI ED A FORMULARE PROPOSTE SULL`AZIONE AMMINISTRATIVA E SUGLI INDIRIZZI POLITICI DI SETTORE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
04. L`ATTIVITA' E L`ORGANIZZAZIONE DELLE CONFERENZE CITTADINE INTERSETTORIALI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 38
(REFERENDUM)
05. IL REFERENDUM SU MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, E' RIVOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L`ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.
06. E' AMMESSO SOLTANTO IL REFERENDUM CONSULTIVO, LA CUI INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDE ALMENO UN DECIMO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

07. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
08. SULL`AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE LA GIUNTA, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.
09. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E DEVE AVERE LUOGO ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

ART. 39
(EFFETTI DEL REFERENDUM)
01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI IL NUMERO DEI VOTANTI NON SIA INFERIORE AL 50% DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED OTTENGA LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
02. SE L`ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL`OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.
03. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, SE RESPINTO, O SE ACCETTATO, MA NON FATTO PROPRIO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON MAGGIORANZA PARI A 3/4 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO AD, ULTERIORE REFERENDUM NEI SUCCESSIVI DUE ANNI.

ART. 40
(DISCIPLINA DEL REFERENDUM)
01. LE NORME PER L`ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 41
(AZIONE POPOLARE)
01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. LA GIUNTA, IN BASE ALL`ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, CON CHE, IN CASO DI SOCCOMBENZE, LE SPESE SIANO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L`AZIONE O IL RICORSO.

ART. 42
(PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI)
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTI DI UNA TEMPORANEA E DICHIARATA MOTIVAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L`ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POTREBBE PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI SINGOLI O DELLE IMPRESE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 43
(IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO)
01. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.
02. L`UFFICIO "DIRITTI DEL CITTADINO" PROVVEDERA' ALLA EVASIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.
03. LO STESSO UFFICIO E' ABILITATO A RICEVERE EVENTUALE RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
04. IL COMUNE GARANTISCE MEDIANTE IL REGOLAMENTO AI CITTADINI L`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL`ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.
05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL`AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 N. 15 .
06. L`EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L`ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.
07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.
08. L`APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.
09. E' ISTITUITO, PRESSO IL COMUNE, L`UFFICIO STAMPA, QUALE ORGANO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE ATTIVITA' PRODOTTI DAGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 44
(IL DIRITTO D`INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)
01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, NONCHE' LE SEZIONI AZIENDALI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL` ARTT. 08 DEL D.P.R. 23/08/1988 N. 395 , ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE, HANNO DIRITTO D`INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.
02. L`INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL` ARTT. 18 DEL D.P.R. 01/02/1986 N. 13 E ALL` ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE MATERIE SEGUENTI:
- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D`INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L`ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L`EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL`AZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRATIVA;
- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSULTIVO;
- E PER QUANTO ALTRO L`AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.
03. GLI INTERESSATI, QUALORA L`AMMINISTRAZIONE NON OTTEMPERI AGLI OBBLIGHI NELLE MATERIE ELENCATE, POSSONO ADIRE VIE GIUDIZIARIE.
04. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDDETTE HANNO OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L`AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.
05. IL DIRITTO D`INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29/03/1983 N. 93 , E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/87 , DELL`ARTICOLO 31 DEL D.P.R. 03.08.1990 N. 333 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
06. I DIRITTI D`INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L`AMMINISTRAZIONE.

ART. 45
(IL DIFENSORE CIVICO)
01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE, QUALE GARANTE DELL`IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO, DELLA CORRETTEZZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA.
02. IL DIFENSORE CIVICO VA SCELTO TRA CITTADINI, NON DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRI ENTI LOCALI, PRIVI DI CARICHI PENDENTI O CONDANNE PENALI, RELATIVE A REATI PREVISTI DAL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI PARTITI, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMAFIA NONCHE' PRIVI DI INCARICHI DIRETTIVI ED ESECUTIVI NEI PARTITI E NELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' CANDIDARSI ALLE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE NEL CORSO DEL SUO MANDATO E IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL MANDATO STESSO. TALE IMPEGNO VA ASSUNTO ALL`ATTO DEL GIURAMENTO, CHE E' TENUTO A PRESTARE NELLE MANI DEL SINDACO, ALL`INIZIO DEL SUO MANDATO.
04. IL DIFENSORE CIVICO DECADE, DALLA CARICA, PER DECISIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, QUANDO VENGONO MENO I REQUISITI PER LA SUA ELEZIONE, ED IN CASO DI DIMISSIONI.
05. IL DIFENSORE CIVICO SEGNALA, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL`AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
06. L`EVENTUALE AZIONE PENALE DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO EGLI E' PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 46

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)
01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DIRETTAMENTE DAL POPOLO. OGNI CANDIDATURA VA PRESENTATA DA ALMENO UN VENTESIMO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE. IL CANDIDATO DEVE ESSERE ISCRITTO IN DETTE LISTE ELETTORALI ININTERROTTAMENTE DA ALMENO 15 ANNI E DEVE ESSERE DI ETA' NON INFERIORE A 40 E NON SUPERIORE A 70 ANNI. IL CANDIDATO, INOLTRE, DEVE ESSERE IN POSSESSO DI CHIARA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE, OLTRE CHE DI COMPROVATA DIRITTURA MORALE. DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON PUO' ESSERE RIELETTO.
02. LA VALIDITA' DELLE CANDIDATURE SARA' STABILITA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
03. IN VIA TRANSITORIA, PER LA PRIMA VOLTA, IL DIFENSORE CIVICO VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. SE DOPO DUE VOTAZIONI NON VIENE RAGGIUNTA LA SUDDETTA MAGGIORANZA, SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.
05. IN CASO DI DIMISSIONI IRREVOCABILI IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO PROVVEDENDO AD ELEGGERE IL SUCCESSORE ENTRO 45 GIORNI.
06. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL SUCCESSORE E NON PUO' ESSERE RIELETTO.
07. IL DIFENSORE CIVICO GIURA DAVANTI AL SINDACO SECONDO LA FORMULA PREVISTA PER I DIPENDENTI COMUNALI.
08. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA LA STESSA INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO.

ART. 47
(FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO)
01. IL DIFENSORE CIVICO PER L`ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI, PUO' CHIEDERE L`ESIBIZIONE, SENZA LIMITI DEL SEGRETO D`UFFICIO, DI TUTTI GLI ATTI O DOCUMENTI RELATIVI ALL`OGGETTO DEL PROPRIO INTERVENTO, OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLA PRATICA E LE CAUSE DELLE EVENTUALI DISPOSIZIONI, ACCEDERE A QUALSIASI UFFICIO PER ULTERIORI ACCERTAMENTI.
02. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA SULLE NOTIZIE PERVENUTE IN SUO POSSESSO PER RAGIONI DI UFFICIO.

ART. 48
(UFFICIO E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO)
01. IL DIFENSORE CIVICO, HA SEDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, E SI AVVALE, PER L`ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, DELLA COLLABORAZIONE DI FUNZIONARI, IMPIEGATI E PERSONALE AUSILIARIO PROVENIENTE DAI RUOLI COMUNALI.
02. IL PREDETTO PERSONALE OPERA ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL DIFENSORE CIVICO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 49
(RELAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO)
01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO TRENTA GIORNI DAL GIURAMENTO, UNA RELAZIONE DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE.
02. IL DIFENSORE CIVICO INVIA AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DI OGNI ANNO, UNA RELAZIONE SULL`ATTIVITA' SVOLTA NELL`ANNO PRECEDENTE, CORREDATA ANCHE DI EVENTUALI PROPOSTE DI INNOVAZIONI NORMATIVE O AMMINISTRATIVE.
02. IL DIFENSORE CIVICO PUO', DI PROPRIA INIZIATIVA, INVIARE, IN OGNI MOMENTO, RELAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE SU SPECIFICHE QUESTIONI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE E RAPIDA VALUTAZIONE E, PUO' ESSERE SENTITO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DALLE COMMISSIONI SIA SU SUA RICHIESTA CHE SU RICHIESTA DEI PREDETTI ORGANI.
01. IL PROCEDIMENTO PER LA ELEZIONE E L`ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO SARANNO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 50
(LA CONFERENZA DEI SERVIZI)
01. L`AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE ENTRO IL PRIMO SEMESTRE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D`INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE.
02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL`ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.
03. IL DIFENSORE CIVICO HA L`OBBLIGO NELL`OCCASIONE DI SVOLGERE UNA PROPRIA RELAZIONE EVIDENZIANDO EVENTUALI ABUSI, CARENZE E DISFUNZIONI DEI SERVIZI.
04. LE ASSOCIAZIONI DELL`UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.
05. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.
06. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

CAPO 04
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 51
(DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE)
01. LA RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E TECNICA VIENE DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO CON AGGREGAMENTO PER SETTORI ORGANICI E PER MATERIE, CON IL FINE ULTIMO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA'.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:
A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSI COMPRESI;
D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L`ADDESTRAMENTO;
E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL`ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESE QUELLE DISCIPLINARI;
H) LA DURATA DELL`ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
I) L`ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE;
L) LE MODALITA', LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL RILASCIO AI DIPENDENTI DI AUTORIZZAZIONI ALL`ESERCIZIO DI PROFESSIONI PREVIA ISCRIZIONE NEI RELATIVI ALBI.
03. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E DIRIGENZIALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
04. L`ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
05. LA DOTAZIONE ORGANICA DI SETTORE E' COSTITUITA DALLE UNITA' DI DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE ASSEGNATE AL SETTORE STESSO, INTEGRATE E NECESSARIE PER IL SUO FUNZIONAMENTO. L`INSIEME, DEGLI ORGANICI DI SETTORE, COSTITUISCE L`ORGANICO GENERALE.
06. IN APPOSITE TABELLE, RELATIVE A CIASCUNA QUALIFICA, VERRANNO SPECIFICATE LE AREE, I PROFILI PROFESSIONALI, LE SINGOLE DOTAZIONI ORGANICHE ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.
07. A CIASCUNA RIPARTIZIONE E' PREPOSTO UN FUNZIONARIO RESPONSABILE, A CUI E' DEMANDATA LA PROGRAMMAZIONE, LA SUDDIVISIONE DEL LAVORO E LA VIGILANZA SULLE ESECUZIONI.
08. LA GIUNTA COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEL RAPPORTO D`IMPIEGO QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI SINDACALI AI SENSI DELL`ARTICOLO 03 DELLA LEGGE 29.03.1983 N. 93 .

ART. 52
(INCARICHI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE, PUO' STABILIRE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI VICE SEGRETARIO GENERALE, DI CAPO RIPARTIZIONE RAGIONERIA E FINANZE, DI CAPO RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI E DI UN AVVOCATO PUO' AVER LUOGO, NELL`AMBITO DELLE PREVISIONI DELLA PIANTA ORGANICA, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO E/O DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRITTO PRIVATO, FERMO RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LE QUALIFICHE DA COPRIRE.

ART. 53
(SEGRETARIO GENERALE)
01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.
02. IL SEGRETARIO GENERALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO:
A) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI CAPI RIPARTIZIONI (O RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) E NE COORDINA L`ATTIVITA'.
B) CURA L`ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
C) VAGLIA SULL`ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.
03. IL SEGRETARIO GENERALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO.
04. TUTTE LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI IL SEGRETARIO GENERALE DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

ART. 54
(VICE SEGRETARIO GENERALE)
01. IL VICE SEGRETARIO GENERALE, FIGURA APICALE NELLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE, COADIUVA IL SEGRETARIO GENERALE NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE IN CASO DI VACANZA, ASSENZA OD IMPEDIMENTO.
02. I REQUISITI PER L`ACCESSO AL POSTO DI VICE SEGRETARIO GENERALE DEVONO ESSERE UGUALI A QUELLI PREVISTI PER L`ACCESSO ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE.
03. NEL CASO IN CUI IL POSTO SIA TEMPORANEAMENTE VACANTE, ASSUME IL RUOLO DI VICE SEGRETARIO GENERALE IL CAPO RIPARTIZIONE CON MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO, SE IN POSSESSO DEL TITOLO DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 55
(RESPONSABILITA')
01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO GENERALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.
02. NEL CASO IN CUI IL COMUNE, TEMPORALMENTE, NON ABBIA IL FUNZIONARIO O I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO GENERALE.
03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.
04. IL SEGRETARIO GENERALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 ,
UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 56
(SERVIZI PUBBLICI COMUNALI)
01. IL COMUNE, NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO
PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'
LOCALE.
02. I SERVIZI PUBBLICI, DA GESTIRE, CON DIRITTO DI PRIVATIVA, SONO STABILITI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE SEGUENTI FORME:
- IN ECONOMIA;
- IN CONCESSIONE A TERZI;
- A MEZZI DI AZIENDA SPECIALE;
- A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE, TENENDO PRESENTE LE MOTIVAZIONI INDICATE DALLA LEGGE, DETERMINERA' LA FORMA DI GESTIONE.

ART. 57
(AZIENDE SPECIALI)
01. L`AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE,
DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. ORGANI DELL`AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA
RESPONSABILITA' GESTIONALE.
03. LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL CUI NUMERO E' STABILITO DALLO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE, E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO, FUORI DAL PROPRIO SENO, CON VOTO LIMITATO, A SCRUTINIO SEGRETO. IL PRESIDENTE E'
ELETTO NEL PROPRIO SENO, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
04. LO STATUTO DELL`AZIENDA STABILIRA' LE MODALITA' DI NOMINA DEL DIRETTORE DELL`AZIENDA.
05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
06. IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONFERISCE ALL`AZIENDA IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LA FINALITA'
E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA
DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
(ISTITUZIONE)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA APPOSITA ISTITUZIONE.
02. LA ISTITUZIONE E' ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.
03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DI CINQUE MEMBRI, E' NOMINATO, CON VOTO LIMITATO, A SCRUTINIO SEGRETO, DAL CONSIGLIO COMUNALE, AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER ESSERE NOMINATI A CONSIGLIERE COMUNALE E SIANO ESPERTI IN CAMPO SOCIALE. DURA IN CARICA TRE ANNI.
04. IL PRESIDENTE E' NOMINATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, DA EFFETTUARSI SECONDO LE NORME PREVISTE DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI. IL DIRETTORE E' NOMINATO, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI DALLA GIUNTA MUNICIPALE.
05. IL PRESIDENTE, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO.
06. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO.
07. IN CASO DI DIMISSIONI, REVOCA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE, NEL RISPETTO DEL DIRITTO DELLA MINORANZA.
08. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA SCADENZA DEL TERMINE, RESTANO IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.
09. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.
10. IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE VIENE DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59
(CONVENZIONI)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI, DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 60
(CONSORZI)
01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL` ARTT. 60 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
02. A QUESTO FINE, IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.
03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L`OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.
04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL`ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 61
(ACCORDI DI PROGRAMMA)
01. PER LA DEFINIZIONE E L`ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL`OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
03. L`ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.
05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

CAPO 05
ORGANI DI DECENTRAMENTO
ART. 62
(CIRCOSCRIZIONI)
01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE LE CIRCOSCRIZIONI, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE, NONCHE' DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA.
02. NELLA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CIRCOSCRIZIONI, QUESTE DEVONO COINCIDERE CON LE SUDDIVISIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE, OVVERO NE SONO MULTIPLO O SOTTOMULTIPLO.
03. I CONFINI ED IL NUMERO DELLE CIRCOSCRIZIONI VENGONO DETERMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO DALLO STESSO ESSERE MODIFICATI, ANCHE PER INIZIATIVA POPOLARE, PREVIO PARERE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.

ART. 63
(ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE)
01. SONO ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE: IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE.
02. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE NELL`AMBITO DELL`UNITA' DEL COMUNE.
03. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E' ELETTO A SUFFRAGIO DIRETTO SECONDO LE NORME STABILITE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
04. SONO ELETTORI DELLA CIRCOSCRIZIONE GLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLE SEZIONI COMPRESE NEL RISPETTIVO TERRITORIO.
05. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ELEGGE NEL SUO SENO, CON VOTO PALESE, UN PRESIDENTE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.
06. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E SVOLGE LE FUNZIONI CHE GLI VENGONO DELEGATE DAL SINDACO, ANCHE NELLA SUA QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 64
(ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI)
01. L`ORGANIZZAZIONE E LE FUNZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI SONO DISCIPLINATE, PER QUANTO NON DISPOSTO NEL PRESENTE STATUTO, DA APPOSITO REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO DEVE IN OGNI CASO CONTENERE LE NORME RIGUARDANTI:
A) LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE;
B) LE MODALITA' PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE;
C) IL NUMERO DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI CHE NON PUO' ESSERE SUPERIORE AI DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
D) LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI I CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE POSSONO OTTENERE DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DEL COMUNE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI LORO COMPITI.

ART. 65
(DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI)
01. I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DURANO IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E FINO ALLA ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.
02. LE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE NEL CASO DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 66
(COMPETENZE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI)
01. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:
A) ESPRIME PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E ALLA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI SANITARIE, ASSISTENZIALI, CULTURALI, SCOLASTICHE, SPORTIVE E RICREATIVE E DI OGNI ALTRO ORDINE, ESISTENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE;
B) PUO' CONVOCARE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, ASSEMBLEE PER LA PUBBLICA DISCUSSIONE DEI PROBLEMI INERENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE;
C) FORMULA PROPOSTE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI AMMINISTRATIVI INTERESSANTI LA CIRCOSCRIZIONE;
D) ESPRIME PARERI, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE LE MATERIE SULLE QUALI IL PARERE E' OBBLIGATORIO, QUESTO IN PARTICOLARE VA RESO:
A) SULLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE E SUI PIANI ECONOMICI PLURIENNALI D`INVESTIMENTO E SPESE VINCOLANTI IL BILANCIO PER OLTRE 05 ANNI;
B) SUI CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI NONCHE' SULLE DELIBERE PROGRAMMATICHE PER MATERIA E SETTORE DI ATTIVITA';
C) SUL PIANO REGOLATORE GENERALE E SUL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE, SUI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ZONA E SULLE CONVENZIONI URBANISTICHE E IN PARTICOLARE SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI SOCIALI, RIGUARDANTI LA CIRCOSCRIZIONE;
D) SUI REGOLAMENTI COMUNALI.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE PRESCINDE DAL PARERE, DANDONE ATTO NEL DELIBERATO, OVE IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE NON SI SIA PRONUNZIATO ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO.
04. AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E' INOLTRE AFFIDATA LA GESTIONE CONTABILE DI FONDI ECONOMALI PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO. LA GESTIONE SARA' ESERCITATA SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

CAPO 06
FINANZA E CONTABILITA'
ART. 67
(ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE)
01. LE MATERIE RELATIVE ALLA FINANZA ED ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO.
02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L`ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE, DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL CAPO RIPARTIZIONE RAGIONERIA E FINANZE.
05. SENZA TALE IMPEGNO L`ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 DELL`ARTICOLO 55 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 68
(CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO)
01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI CUI ALL`ARTICOLO 70 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 69
(REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 .
02. NEL CASO IN CUI NON RISULTI ELETTO IL RAPPRESENTANTE DI UNA DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI INDICATI DALLA LEGGE, SI PROCEDE CON LO STESSO SISTEMA PREVISTO AL COMMA 03 DELL` ARTT. 22 DEL PRESENTE STATUTO.
03. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL`ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.
04. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL`ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
05. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
06. NELLA RELAZIONE DI CUI AL COMMA 03 IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. IL COLLEGIO DEI REVISORI HA IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

VERIFICHE DI CASSA.
08. I REVISORI, OVE RISCONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.
09. SE LE ANOMALIE RISCONTRATE, O LE CAUSE DEI RILIEVI, NON VENGONO RIMOSSE DA PARTE DEI RESPONSABILI DELL`ENTE NEI TEMPI TECNICI RICHIESTI DAL GRADO DI PERICOLOSITA' DEL PROBLEMA, I REVISORI SONO TENUTI A SEGNALARE IL FATTO, CORREDATO DI TUTTI GLI ELEMENTI A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE, ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA O ALLA CORTE DEI CONTI ED AGLI ALTRI ORGANI DI VIGILANZA.

ART. 70
(TESORERIA)
01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;
B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL`ARTICOLO 09 DEL DECRETO LEGGE 10/11/1978 N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08/01/1979 N. 03 .
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL`ARTICOLO 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08/06/1990 N. 142 , NONCHE' DALLA STIPULANDA CONVENZIONE.

ART. 71
(CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE)
01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDIVIDUA CRITERI E SISTEMI PER ARTICOLARE LA GESTIONE CONTABILE IN CENTRI DI SPESA E DI COSTO.
02. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO TRIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.
03. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL`ASSESSORE DEL RAMO; QUESTI NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.
04. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI E ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE TRIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I FONDI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.
05. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, NEI MODI E TERMINI DI CUI ALL`ARTICOLO 01/BIS DEL DECRETO LEGGE DELL` 01.07.1986 , N. 318 , CONVERTITO NELLA LEGGE 09.08.1986 , N. 488 , APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

ART. 72
(ATTIVITA' CONTRATTUALE)
01. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.
03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE SUE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.
04. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI FISSERA' LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI APPALTO CONCORSO E DELLE GARE DI APPALTO. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73
(MODIFICAZIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO)
01. LE MODIFICHE E L`ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL`ARTICOLO 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.
03. L`APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L`APPROVAZIONE DI QUELLO NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L`ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.

ART. 74
(ENTRATA IN VIGORE)
01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
- NORMA TRANSITORIA -
02. LE DELIBERAZIONI GIA' ADOTTATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE, AI SENSI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DELL` ARTT. 140 DEL T.U. 04.02.1915 N. 148 , VANNO
CONFERMATE DALLA GIUNTA, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
03. DETTA NORMA NON VALE PER QUELLE DELIBERAZIONI PER LE QUALI ALMENO UN TERZO DI CONSIGLIERI ASSEGNATI CHIEDE CHE SIANO
SOTTOPOSTE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO.